

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1732

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, CHIARINI, GRAZIOSI, FRANZO, BIAGIONI, TRUZZI, MONTE,
SCHIRATTI, VICENTINI, RIVA, BOLLA, HELFER, ZACCAGNINI, SANGALLI,
DE MARZI, FERRERI, MARENGHI, SCARASCIA, SODANO, ZANONI, STELLA,
BURATO, BOIDI, NEGRARI**

Annunziata il 21 luglio 1955

Norma interpretativa dell'articolo 8, lettera e), del regio decreto 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazione, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, riguardante la corresponsione dell'imposta generale sulla entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che ci si augura possa trovare il vostro consenso, si propone di chiarire l'imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il settore ortofrutticolo, nel senso cioè che resti operante il principio sancito dalla legge organica che stabilisce quale contribuente di diritto e di fatto l'acquirente commerciante escludendo il produttore agricolo dall'obbligo del rilascio di particolari note o fatture.

Infatti nel regio decreto 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e nel regolamento 26 gennaio 1940, n. 10, era previsto che per le vendite di derrate e prodotti agricoli effettuate da parte di proprietari possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni l'imposta sull'entrata dovesse essere corrisposta, in qualunque luogo tali vendite avvenissero, sempre dai commercianti ed industriali acquirenti, in base a nota, conto, quietanza od altro documento, da

redigersi sotto l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo.

Per effetto dell'articolo 26 del decreto legge 3 giugno 1943, n. 452 — istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata — venne concessa la facoltà al Ministro delle finanze di modificare, per alcune categorie di entrata le forme e i termini stabiliti per il pagamento della imposta sull'entrata e, con l'articolo 10 del decreto legge 19 ottobre 1944, n. 348, il Ministro per le finanze venne autorizzato a stabilire speciali regimi d'imposizione, ai fini dell'imposta generale sull'entrata, fra l'altro, per le entrate derivanti dal commercio dei prodotti ortofrutticoli.

Tale facoltà venne esercitata a decorrere dal 1945 con il decreto legge 18 dicembre 1944, il quale stabiliva che l'imposta sull'entrata, per il commercio dei prodotti ortofrutticoli, era dovuta a « cura del venditore », con ciò rispettando il disposto dell'articolo 8, lettera e), della legge istitutiva

del tributo. I decreti ministeriali che furono emanati successivamente al 1945 contengono tutti tale disposizione; solo con il decreto ministeriale 23 dicembre 1948, regolante il pagamento dell'Imposta generale sull'entrata per il 1949, all'articolo 24, venne stabilito che l'imposta fosse dovuta a cura del venditore, tranne quando la vendita venisse effettuata presso produttori sul luogo di produzione, nel qual caso il tributo era dovuto a cura dell'acquirente. Tale norma è stata poi riportata in tutti i decreti che hanno regolato la materia della vendita dei prodotti ortofrutticoli dal 1948 ad oggi, ed il Ministero delle finanze, con propria circolare n. 63019 del 1949, ha sostenuto che nella fattispecie è il produttore agricolo tenuto al pagamento dell'imposta generale sull'entrata per le vendite effettuate non nel luogo di produzione, in quanto, in tal caso, egli assume la veste e la figura del commerciante.

La diversità del luogo in cui la vendita avviene non sembra che possa mutare la figura del produttore agricolo in quella di commerciante, quando tali vendite avvengono come il più spesso nei mercati generali, in base anche a disposizioni comunali, a commercianti che, a loro volta, rivenderanno tali prodotti nei vari mercati.

Non v'è dubbio che sono commercianti coloro che esercitano atti propri di commercio; cioè, in altre parole, coloro che per professione, si siano dedicati all'acquisto ed alla successiva rivendita di merci e che traggono da ciò un utile. Essi, sia che esercitino tali loro attività come grossisti, venditori al minuto o venditori ambulanti, in base alle disposizioni contenute nel regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e nella legge 5 febbraio 1934, n. 326, sono obbligati a premunirsi di una speciale licenza, rilasciata loro dalle competenti autorità comunali, che li autorizza ad esercitare l'attività stessa.

Ma oltre la licenza, i commercianti a norma dell'articolo 2195 del Codice civile sono obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese e nei loro confronti può essere chiesto e dichiarato il fallimento.

Il produttore agricolo, al contrario, è autorizzato dallo stesso Codice civile (articolo 2135) a compiere gli atti commerciali connessi alla coltivazione del fondo senza acquistare, per ciò solo, la figura del commer-

ciante, in quanto tali atti rientrano nello esercizio normale della agricoltura.

I produttori agricoli non possono vendere i generi ortofrutticoli, generi peraltro di grande deperibilità e di immediato consumo, se non presso i mercati generali e questi ultimi devono essere considerati come luogo obbligato di raccolta e non già come posto liberamente prescelto dai produttori a fini speculativi. Il contratto di vendita dei prodotti ortofrutticoli avviene nei mercati stessi e si perfeziona immediatamente attraverso la consegna della merce verso il corrispettivo del prezzo.

La pretesa di voler considerare, i produttori agricoli, che nei mercati generali vendono la frutta e la verdura, come *contribuenti di diritto*, e come tali obbligati al rilascio di particolari note o fatture ed alla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata, appare illegittima. Ciò non solo contrasta con la legge generale sull'imposta entrata, ma come si è già avuto modo di accennare, con le disposizioni del Codice civile. L'imprenditore agricolo, infatti, non ha alcuna incombenza d'ordine formale ed amministrativo, come quella del rilascio di fatture o note, perché tutto ciò non è conforme alla naturale struttura dell'azienda agricola, che, tra l'altro, non è obbligata neppure alla conservazione dei documenti inerenti alle operazioni di vendita o di acquisto concluse; non ha bisogno di una particolare licenza per la sua attività, non è soggetta all'obbligo di registrazione, non può essere dichiarata fallita. In altri termini, non sono mai applicabili all'impresa agricola le norme sulle imprese commerciali, essendo le due attività ben distinte e regolate in maniera del tutto diversa dalla legge.

La varie interrogazioni presentate al competente Ministro non hanno trovato favorevole accoglimento, per cui si è resa necessaria la presentazione dell'attuale proposta di legge, attraverso la quale ci si ripropone di precisare che il regime di imposizione dell'imposta generale sull'entrata, a prescindere dalle particolari modalità e forme che possano essere disposte con decreto ministeriale in virtù della speciale legge di delega, non può mutare il principio sancito dalla legge organica per ciò che concerne la responsabilità del produttore agricolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La norma di cui all'articolo 8, lettera e), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, la quale stabilisce che per le entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque da non commercianti a commercianti e ad industriali l'obbligo della corresponsione dell'imposta entrata compete al commerciante od industriale acquirente al quale è altresì attribuita la responsabilità di redigere la nota, conto, quietanza od altro documento inerente all'atto economico, deve intendersi operante indifferentemente dal luogo in cui si perfezionano e si eseguono i contratti di vendita delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori nonché dalla forma e dai termini stabiliti per il pagamento dell'imposta entrata.